

STANDARD DI PERCORSO FORMATIVO

"Ispettori dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'art. 13 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 maggio 2017, n. 214 – MODULO B TEORICO-PRATICO

1. REQUISITI OBBLIGATORI DI ACCESSO AL PERCORSO:

- Possesso di Attestato di frequenza con profitto, relativo al corso di formazione per "Ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'art. 13 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 maggio 2017, n. 214 – Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019 - MODULO A - TEORICO".

In alternativa al suddetto Attestato, possesso di Laurea triennale in ingegneria meccanica o Laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o laurea magistrale in ingegneria.

- Coloro che accedono al corso grazie al possesso di laurea in ingegneria, dovranno dimostrare di avere maturato esperienza nelle aree riguardanti i veicoli stradali. L'esperienza consiste in periodi di tirocinio o di lavoro o ricerca, anche in combinazione fra loro, aventi ad oggetto prevalente i veicoli stradali ovvero prove tecniche, anche di natura sperimentale, svolti presso:

a) officine di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.122

b) centri di controllo

c) aziende costruttrici di veicoli o loro impiantistica

d) Università o Istituti scolastici superiori

La durata minima temporale dei periodi d'esperienza deve essere complessivamente di sei mesi.

L'avvenuta esperienza deve essere dichiarata, nelle forme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445, dall'azienda o dall'Ente abilitato ad operare per le tematiche di cui sopra, presso cui si è svolta ciascuna attività ed è dimostrata attraverso specifica documentazione atta a comprovare gli avvenuti periodi di tirocinio, lavoro o ricerca.

Conoscenza linguistica:

Per i cittadini stranieri, conoscenza della lingua italiana almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente.

Ulteriori requisiti:

I cittadini extracomunitari, ai sensi dell'articolo 240, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n° 495 del 16 dicembre 1992, possono accedere al corso qualora siano cittadini di uno Stato con cui sia operante specifica condizione di reciprocità; devono disporre inoltre di regolare permesso di soggiorno, valido per l'intera durata del percorso o dimostrazione della attesa di rinnovo, documentata dall'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno.

2. ARTICOLAZIONE E PROPEDEUTICITÀ:

N.	Conoscenze	Unità di risultati di apprendimento	Durata	di cui in FaD	Crediti formativi
1.	a) Sistemi di frenatura b) Sterzo c) Campi visivi d) Installazione delle luci, impianto di illuminazione e componenti elettronici e) Assi, ruote e pneumatici f) Telaio e carrozzeria g) Rumori ed emissioni h) Requisiti aggiuntivi per veicoli speciali i) Sistemi IT di bordo	<i>Modulo B1: Tecnologia automobilistica</i>	74	0	Non ammesso il riconoscimento di credito formativo di frequenza
2.	a) Ispezioni visive sul veicolo b) Valutazione delle carenze c) Requisiti legali e amministrativi applicabili ai controlli tecnici del veicolo d) Requisiti legali applicabili alle condizioni dei veicoli da omologare e) Metrologia applicata alla verifica periodica e metrologica delle attrezzature per le prove di revisione	<i>Modulo B2: Metodi di prova</i>	70	0	Non ammesso il riconoscimento di credito formativo di frequenza
3.	a) Sistemi di gestione della qualità (norme ISO) b) Ambiente e sicurezza nei centri di revisione c) Centri di controllo: requisiti amministrativi, tecnici e di qualità del servizio d) Centri di controllo: verifiche ispettive e) Applicazioni IT relative ai controlli ed all'amministrazione	<i>Modulo B3: Procedure amministrative</i>	32	0	Non ammesso il riconoscimento di credito formativo di frequenza
DURATA TOTALE			176	--	

3. TIROCINIO CURRICOLARE:

Non previsto.

4. UNITA' DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO AGGIUNTIVE:

Non previste.

5. METODOLOGIA DIDATTICA:

Per i moduli B1 e B2: obbligo di esercitazioni pratiche, da svolgere presso un centro autorizzato o in un'officina attrezzata con apparecchiature di revisione, per una durata non superiore al 15% del monte ore complessivo.

Per il modulo B2: il 20% delle ore dovrà essere svolto in affiancamento, durante l'esecuzione di controlli tecnici dei veicoli presso un centro autorizzato.

6. VALUTAZIONE DIDATTICA DEGLI APPRENDIMENTI:

Obbligo di tracciabile valutazione didattica degli apprendimenti per singola Unità di risultati di apprendimento.

7. GESTIONE DEI CREDITI FORMATIVI:

- Crediti di ammissione: --
- Crediti formativi di frequenza: --

8. REQUISITI PROFESSIONALI E STRUMENTALI:

Il corpo docente è costituito da laureati con diploma di laurea pertinente alla materia d'insegnamento, ovvero da personale dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti abilitato alla revisione dei veicoli.

9. ATTESTAZIONE IN ESITO RILASCIATA DAL SOGGETTO ATTUATORE:

Ai fini dell'accesso alla valutazione finale di verifica dell'apprendimento, è obbligatoria la frequenza di almeno l'80% delle ore complessive del percorso formativo.

In caso di esito positivo della valutazione degli apprendimenti finale, viene rilasciato dal soggetto attuatore un attestato di frequenza con profitto.

L'attestato è compilato con l'evidenza dei seguenti aspetti:

- specificazione che l'attestato medesimo è relativo al "Corso di formazione per Ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 17 aprile 2019/ MODULO B – TEORICO-PRATICO",
- indicazione sintetica delle modalità con cui il soggetto attuatore ha effettuato le valutazioni intermedie e finali degli apprendimenti;
- indicazione che l'Attestazione è valida ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione per i controlli tecnici, per i veicoli capaci di contenere al massimo sedici persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.;"
- specificazione del numero delle ore di frequenza effettiva e del numero delle ore di assenza, così come risultanti dal registro del corso.